

## COPIA ORDINANZA N. 11 DEL 29-08-2017 Ordinanza Sindacale n. 7 del 29-08-2017

OGGETTO CATTURA E RICOVERO CANE RANDAGIO.

**CONSIDERATO** che il Sindaco sulla base del dettato della Legge Regionale 3 luglio 2000 n.15, mette in atto tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema del cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;

**VISTO** il Decreto Assessoriale del 13 dicembre 2007 n.02825/Servizio 3A IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nei territori della Regione Siciliana;

**DATO ATTO CHE** in riferimento al D.A. N. 02825/2007 è demandato all'ASP competente per il territorio:

- 1. coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo;
- 2. istituire apposite unità operative per le attività di prevenzione, tutela e controllo della popolazione animale d'affezione, nonché per la prevenzione ed il controllo del randagismo;

ATTESO CHE, tra le varie competenze, i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b" e g" del Decreto sopra riportato e

precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso;

**TENUTO CONTO** che occorre sottoporre a sterilizzazione i cani catturati che non risultano iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la detenzione dei cani, la prevenzione del randagismo canino e concessione contributi a privati, approvato dal Consiglio Comunale in data 29 dicembre 2016, con proprio atto deliberativo n.46;

**TENUTO CONTO** della segnalazione nota prot. 3887 del 25/08/2017 da parte dell'A.S.P. di Caltanissetta - distretto di Mussomeli pervenuta al Comune di Villalba relativamente al morso di un cane randagio vagante, nei confronti del Signor Saia Michele domiciliato a Villalba in via G. Cascino n 63, privo di microchip e non iscritto all'anagrafe canina di questo Comune;

**DATO ATTO CHE** questo Comune risulta sprovvisto di un proprio canile sanitario, ovvero, di apposita convenzione con altro canile sanitario privato o di rifugi di proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possano collaborare anche con le istituzioni preposte in progetti, di prevenzione del randagismo;

RITENUTO, pertanto necessario ed urgente, a tutela della pubblica incolumità, dover intervenire al fine di procedere alla cattura, e al ricovero ed alle cure dell'animale presso un idonea struttura autorizzata individuata nel Rifugio Sanitario - Rifugio Ricovero di Ferreri Emanuele, sito in Contrada Germano, 93014 Mussomeli, al fine isolare l'animale in un ambiente protetto e metterlo in osservazione a disposizione del Servizio Veterinario dell'Asp di Caltanissetta distretto di Mussomeli;

**VISTA** la propria nota prot. n.3902 del 28 agosto 2017, con la quale viene comunicato al Servizio Veterinario l'ubicazione del predetto animale ai fini della opportuna vigilanza sanitaria.

VISTI gli artt.50, comma 5, e 54 comma 2, TUEL; VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281; Comune di Villalba (CL) Ord. 11/2017 **VISTA** la legge Regionale 3 luglio 2000 n.15;

**VISTO** il Decreto Assessoriale del 13 dicembre 2007 n.02825/Servizio 3^ IRV/2007.

## **ORDINA**

con decorrenza immediata,

- 1) la cattura e il ricovero del cane di razza meticcio, di sesso maschile, colore nero e petto bianco, di anni cinque, senza il prescritto microchip, il ricovero per le necessarie cure presso il Rifugio Sanitario Rifugio Ricovero di Ferreri Emanuele, sito in Contrada Germano, 93014 Mussomeli;
- 2) di incaricare il medico Veterinario della struttura sopracitata, di procedere a microchippare e sterilizzare il predetto cane;
- 3) di disporre la notifica del presente atto:
- al titolare del Rifugio Sanitario Rifugio Ricovero di Ferreri Emanuele, sito in Contrada Germano, 93014 Mussomeli;
- al Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio, perchè provveda alle conseguenti attività amministrative, alla quantificazione della spesa e alla regolarizzazione contabile dell'intervento;
- al Responsabile del Servizio Veterinario presso l'ASP competente per il territorio - servizio controllo del randagismo;
- 4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di 15 giorni.
- 5) di incaricare il Servizio di Polizia Municipale di verificare l'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale;
- 6) Di dare atto che avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Caltanissetta entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Palermo, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dei Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

## Il Responsabile del procedimento (Geom. Mario Milano)

## **IL SINDACO**

(Geom. Alessandro Plumeri)